



CONFINDUSTRIA ENERGIA

STATUTO

Febbraio 2017

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita la Federazione tra le Associazioni confederate del comparto energia, in forma abbreviata **Confindustria energia**.

La Federazione, con sede legale in Roma, assume lo status organizzativo di Federazione nazionale di secondo grado e, come tale, è componente del sistema della rappresentanza confederale, come definito dallo statuto di Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi e acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

La Federazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

ART. 2 - SCOPI

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli organizzativi e delle prestazioni fra le componenti del sistema, la Federazione ha per scopo:

- a) di favorire e promuovere la rappresentatività e la tutela dell'industria energetica nel suo complesso e per le tematiche ad essa unanimemente delegate dalle Associazioni aderenti;
- b) di promuovere iniziative e coordinare azioni su materie o tematiche che costituiscano esigenze comuni delle Associazioni aderenti;
- c) di svolgere, direttamente o indirettamente, ricerche e studi ed altre iniziative su temi di interesse comune;
- d) promuovere una politica di relazioni industriali partecipativa, intrattenendo rapporti costruttivi con la generalità delle rappresentanze imprenditoriali e sindacali, e, su delega delle Associazioni aderenti alla Federazione, stipulare direttamente o assistere le Associazioni nella stipula dei CCNL, fornire servizi e assistenza alle Aziende.

Con delibera del Consiglio Generale, assunta all'unanimità dei votanti, la Federazione può estendere i propri scopi anche ad altre materie.

La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

La Federazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

Possono aderire alla Federazione, in qualità di soci effettivi, le Associazioni di categoria rappresentative di interessi rientranti nell'area merceologica di riferimento della Federazione.

Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, Associazioni di categoria, aderenti o non a Confindustria, ed altre organizzazioni ed enti senza scopo di lucro, con i seguenti requisiti:

- ambito di rappresentanza con elementi di complementarità, di strumentalità e/o di collegamento economico con quello dei soci effettivi di cui al precedente comma;
- attività di rappresentanza e di servizio non concorrenziali con quelle degli stessi soci effettivi;
- regole statutarie e principi organizzativi non confliggenti con quelli di riferimento generale del sistema confederale.

Le Associazioni che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

L'ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione richiedente, e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto e dal Codice etico confederale.

I rappresentanti dei soci della Federazione devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Generale all'unanimità dei votanti. Contro la deliberazione negativa del Consiglio è possibile ricorrere ai Probiviri, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione.

ART. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Gli stessi soci hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi direttivi della Federazione.

Per i soci aggregati restano, invece, escluse, le prestazioni di rappresentanza ed il diritto di elettorato passivo, fatta eccezione per la designazione congiunta di un rappresentante nel Consiglio Generale della Federazione.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

L'adesione può essere disdetta con preavviso inviato entro il trenta giugno di ciascun anno con lettera raccomandata A.R.; per quanto riguarda il pagamento dei contributi, la disdetta avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Gli oneri contributivi dei soci della Federazione sono determinati dal Consiglio Generale nel quadro degli indirizzi organizzativi di riferimento generale stabiliti in sede confederale per garantire un adeguato rapporto tra capacità contributiva ed oneri sostenuti.

ART. 5 – SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nella Federazione;
- b) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- d) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio;
- b) per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir meno dei requisiti di cui al presente Statuto;
- c) per scioglimento dell'Associazione aderente alla Federazione;
- d) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

ART. 7 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori contabili;
- f) i Proviviri.

ART. 8 – CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dai Presidenti di tutte le Associazioni aderenti alla Federazione che non ricoprono le cariche di cui alle precedenti lettere;
- d) dai rappresentanti aggiuntivi espressi dai soci effettivi fino a raggiungere, per ciascuna Associazione, lo stesso numero dei voti di cui la stessa dispone nell'anno di ricostituzione dell'organo nell'Assemblea di Confindustria;
- e) da un rappresentante espresso congiuntamente dai soci aggregati della Federazione;
- f) fino a 3 componenti nominati dal Presidente della Federazione tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito di rappresentanza della Federazione e che siano aderenti ai soci effettivi della Federazione.

Nell'esprimere i componenti di cui alla precedente lettera d) le Associazioni sono impegnate ad assicurare adeguata rappresentanza a tutte le componenti dimensionali e merceologiche interne.

Al termine delle procedure di ricostituzione del Consiglio Generale, il Presidente della Federazione verifica che ciascuna Associazione aderente non sia rappresentata in Consiglio Generale da un numero di componenti superiore ad 1/4 dei componenti complessivi.

In caso contrario, lo stesso Presidente solleciterà designazioni aggiuntive destinate a realizzare gli equilibri rappresentativi di cui al precedente comma.

I componenti del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione degli anni pari e possono essere riconfermati allo stesso titolo per non più di 4 mandati consecutivi.

ART. 9 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, con posta elettronica o altro mezzo equivalente spediti almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato con posta elettronica, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare, compresi quelli indicati dai componenti che hanno fatto richiesta di convocazione.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando siano presenti i 2/3 dei componenti in carica. Le riunioni del Consiglio Generale potranno tenersi anche per teleconferenza o video conferenza a condizione che il Presidente sia presente nel luogo in cui è stata convocata la riunione e si accerti direttamente dell'identità degli intervenuti a distanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatti salvi i casi in cui il presente statuto richieda una diversa maggioranza.

Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti è invece richiesta la maggioranza di voti favorevoli calcolata sugli aventi diritto al voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Generale. Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati i Revisori contabili, i Proviviri ed i Direttori dei soci effettivi della Federazione.

ART. 10 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Spetta al Consiglio Generale, secondo le modalità previste dai rispettivi articoli:

- a) eleggere il Presidente su proposta del Comitato di Presidenza;
- b) eleggere i Vice Presidenti su proposta del Presidente;

- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili incaricato anche della revisione legale dei conti ex D.lgs. 39 del 27 Gennaio 2010;
- d) eleggere i Provirvi;
- e) determinare le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
- f) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi della Federazione;
- g) nominare, sentito il parere espresso dall'organo di controllo di cui al punto c) la volontaria certificazione dei bilanci da affidare a Società di revisione esterna;
- h) approvare il bilancio consuntivo, con la relazione su quest'ultimo, redatto dal Comitato di Presidenza;
- i) approvare il bilancio preventivo della Federazione;
- j) approvare i contributi;
- k) verificare la coerenza degli statuti delle Associazioni con le finalità della Federazione;
- l) approvare le domande di adesione alla Federazione;
- m) applicare le sanzioni;
- n) nomina su proposta del Presidente il Direttore protempore tra i direttori delle Associazioni aderenti in qualità di soci effettivi o individuato all'esterno, tenuto anche conto dell'economicità gestionale, che abbia un profilo professionale adeguato alle attività della Federazione per la realizzazione degli scopi di cui al precedente articolo 2 e che abbia ricoperto posizioni di responsabilità di grado rilevante;
- o) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- p) convocare eventuali Assise di tutte le imprese aderenti alle Associazioni;
- q) modificare il presente statuto;
- r) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori.

ART. 11 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dai Presidenti delle Associazioni aderenti alla Federazione, in qualità di soci effettivi, diverse da quelle che esprimono il Presidente e i Vice Presidenti; le predette Associazioni hanno la facoltà di confermare come componente del comitato il proprio Presidente eventualmente scaduto nel corso del mandato del Comitato stesso.

E' invitato a partecipare l'ultimo Past President.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, con posta elettronica o altro mezzo equivalente spediti almeno sette giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato con posta elettronica, fax, o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno i tre quarti dei componenti in carica.

Le riunioni del Comitato di Presidenza potranno tenersi anche per teleconferenza o video conferenza a condizione che Presidente sia presente nel luogo in cui è stata convocata la riunione e si accerti direttamente dell'identità degli intervenuti a distanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da Segretario il Direttore della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Comitato.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) proporre il Presidente al Consiglio Generale;
- b) nominare la Commissione di designazione;
- c) stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- d) dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- e) nominare i rappresentanti aggiuntivi della Federazione nella Giunta confederale, assicurando l'adeguata rotazione dei rappresentanti stessi tra le Associazioni aderenti deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- f) esaminare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione al progetto di bilancio consuntivo, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale;
- g) esaminare il bilancio preventivo della Federazione;
- h) proporre al Consiglio Generale la misura dei contributi;
- i) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l'attuazione di tali delibere potrà nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;
- j) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- k) nominare i rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;
- l) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

ART. 13 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale, su proposta del Comitato di Presidenza, anche al di fuori dei Presidenti dei soci effettivi della Federazione.

A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Comitato di Presidenza nomina una Commissione di designazione, composta di tre componenti.

I componenti della Commissione di designazione sono sorteggiati da un elenco definito dai Presidenti dei soci effettivi della Federazione chiamati ad indicare ciascuno un proprio nominativo.

Possono far parte della Commissione solamente i rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non possono far parte il Presidente in carica, i Presidenti dei soci effettivi e i Past President.

Tale Commissione sottopone al Comitato di Presidenza una o più indicazioni, sulle quali decide lo stesso Comitato a scrutinio segreto, indicando il candidato da sottoporre al Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale delibera con il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto al voto e che rappresentino almeno 4 dei soci effettivi della Federazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Rappresenta la Federazione nella Giunta confederale.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza, al coordinamento dell'attività della Federazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a componenti del Comitato di Presidenza e al Direttore, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio Generale per la nuova elezione deve essere tenuto entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla Riunione del Consiglio Generale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 14 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti vengono eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale in una riunione successiva a quella dell'elezione del Presidente, anche al di fuori dei Presidenti dei soci effettivi della Federazione.

Il Consiglio Generale delibera con la stessa maggioranza prevista dal precedente articolo.

Il loro numero è variabile, fino ad un massimo di tre, in relazione alle deleghe che il Presidente della Federazione intende conferire per la realizzazione del suo programma di attività e per realizzare l'adeguata rappresentanza di tutti i soci effettivi della Federazione.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della Federazione.

Il mandato dei Vice Presidenti scade insieme a quello del Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, decadono con la nomina del successore. Nel caso che vengano a mancare durante il mandato di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Consiglio Generale di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, in una lista di almeno sette candidati.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun componente del Consiglio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato quadriennale consecutivo.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce al Comitato di Presidenza e al Consiglio Generale con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze del Consiglio Generale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

ART. 16 – PROBIVIRI

Il Consiglio Generale di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato quadriennale consecutivo.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare il Consiglio Generale chiamato all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano dirette responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti della federazione e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i sei Probiviri eletti dal Consiglio Generale.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i sei Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i sei Probiviri eletti dal Consiglio Generale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 40 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 20 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i sei Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 13 e 14, possono accedere alla carica di componente del Consiglio Generale solo i componenti degli organi direttivi dei soci effettivi della Federazione.

La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.

Per accedere alle cariche di Presidente e Vice Presidenti non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

Inoltre, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, particolarmente lesive dell'immagine della Federazione nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive.

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci della Federazione, fatte salve quelle di cui agli articoli 15 e 16 del presente statuto.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Comitato di Presidenza della Federazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, pena la decadenza automatica della carica, deliberata dal Collegio dei Probiviri con pronuncia non ricorribile.

ART. 18 – COMITATO DEI DIRETTORI E DIRETTORE PRO-TEMPORE

I Direttori delle Associazioni aderenti alla Federazione in qualità di soci effettivi costituiscono un Comitato dei Direttori coordinato dal Direttore pro-tempore della Federazione, con compiti di analisi, di approfondimento e di proposta sulle attività della Federazione.

Spetta a tale Comitato esaminare periodicamente la situazione organizzativa della Federazione per garantire la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto per la coesione organizzativa interna e lo sviluppo dell'efficiente funzionamento della Federazione.

Il Comitato può proporre al Comitato di Presidenza e al Consiglio Generale progetti speciali o eventuali iniziative di coordinamento strategico delle attività delle Associazioni aderenti alla Federazione.

Il Direttore pro-tempore nominato dal Consiglio Generale svolge le funzioni previste dal presente Statuto, sovrintende alle attività della Federazione e attua le deliberazioni prese dagli Organi Sociali, partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, assumendone le funzioni di Segretario. Il suo mandato decade in concomitanza con quello del Presidente.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 19 - FONDO COMUNE

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 20 - BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare, su proposta del Comitato di Presidenza, il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo. Il documento è composto da:

- a) Stato Patrimoniale;
- b) Conto Economico;
- c) Rendiconto finanziario;
- d) Nota integrativa.

Il Comitato di Presidenza deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per il Consiglio Generale.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la nota integrativa e la relazione sulla gestione devono essere raffrontati con il bilancio preventivo dell'esercizio e con il consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria come previsto dallo specifico regolamento confederale.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

ART. 21 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto nel Consiglio Generale.

Per le modifiche del titolo I del presente statuto è necessaria l'unanimità dei votanti.

Alle Associazioni i cui rappresentanti in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 22 – SCIoglimento

Quando venga domandato da almeno un terzo dei soci lo scioglimento della Federazione, deve essere convocato un apposito Consiglio Generale per deliberare in proposito.

Tale Consiglio da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto nel Consiglio Generale.

Il Consiglio nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.